# REGOLAMENTO EROGAZIONI

Fondazione
Cassa di Risparmio di Asti

# INDICE

*Art. 1 - Premessa* ..... *pag. 2*
*Art. 2 - Terminologia e definizioni* ..... *pag. 2*
*Art. 3 - Principi generali* ..... *pag. 3*
*Art. 4 - Erogazioni rivolte a soggetti giuridici* ..... *pag. 4*
*Art. 5 - Erogazioni rivolte alle persone fisiche* ..... *pag. 5*
*Art. 6 - Erogazioni pluriennali* ..... *pag. 5*
*Art. 7 - Modalità di intervento* ..... *pag. 5*
*Art. 8 - Documento programmatico previsionale* ..... *pag. 6*
*Art. 9 - Criteri di scelta* ..... *pag. 6*
*Art. 10 - Richieste di contributo* ..... *pag. 6*
*Art. 11 - Esame delle richieste di contributo pervenute da soggetti giuridici* ..... *pag. 7*
*Art. 12 - Casi di esclusione da concessione di contributo della Fondazione* ..... *pag. 7*
*Art. 13 - Assegnazione dei contributi* ..... *pag. 8*
*Art. 14 - Comunicazione delle decisioni della Fondazione* ..... *pag. 8*
*Art. 15 - Utilizzo del contributo* ..... *pag. 9*
*Art. 16 - Comunicazioni pubbliche, eventi, utilizzo del nome e del logo della Fondazione* ..... *pag. 9*
*Art. 17 - Iter erogativo* ..... *pag. 10*
*Art. 18 - Assoggettabilità alla ritenuta d'acconto IRES* ..... *pag. 12*
*Art. 19 - Rendicontazione e giustificativi di spesa* ..... *pag. 12*
*Art. 20 - Verifica e valutazione dell'attuazione dei progetti* ..... *pag. 13*
*Art. 21 - Revoca del contributo* ..... *pag. 13*
*Art. 22 - Rapporto annuale* ..... *pag. 14*
*Art. 23 - Pubblicità* ..... *pag. 14*
*Art. 24 - Entrata in vigore* ..... *pag. 14*

## *Art. 1 - Premessa*

La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti è una persona giuridica privata senza fini di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale.

La Fondazione persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nel rispetto delle tradizioni originarie, orientando la propria attività nei settori di intervento previsti dall'art. 1, comma 1, lett. c-bis), del D. Lgs. n. 153/99.

L'Ente indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e opera in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando l'equilibrata destinazione delle risorse e operando prevalentemente e ordinariamente nel territorio di tradizionale operatività, e precisamente nella provincia di Asti, in piena indipendenza e autonomia secondo principi di economicità e di programmazione annuale e pluriennale, tenendo conto delle istanze e dei bisogni provenienti dal territorio.

La Fondazione può partecipare ad iniziative sovra territoriali, anche in collaborazione con altre Fondazioni di origine bancaria italiane e straniere, sia attraverso il coordinamento dell'Acri o degli organismi associativi regionali per conseguire obiettivi comuni coerenti con la propria missione.

## *Art. 2 - Terminologia e definizioni*

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i criteri attraverso i quali la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti opera nei settori di intervento previsti dallo Statuto.

2. Nel presente Regolamento delle erogazioni si adottano i seguenti termini, nel significato sotto proposto:

a) "Bando": avviso della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti contenente l'intenzione di erogare finanziamenti a progetti specifici. Stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione delle domande;
b) "Beneficiario": il soggetto che abbia ottenuto l'assegnazione di un contributo da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti;
c) "Cofinanziamento": la quota di risorse – composte da risorse proprie e/o risorse di terzi – destinate alla copertura dei costi del progetto, oltre al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti;
d) "Contributo": l'impegno economico deliberato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti a favore del soggetto beneficiario per la realizzazione del progetto presentato;
e) "Erogazione": la liquidazione di qualsiasi finanziamento diretto o indiretto, in denaro, effettuato dalla Fondazione a favore di altri soggetti pubblici o privati, per la realizzazione di progetti per i quali è stato deliberato un contributo nei settori di intervento individuati dalla Fondazione medesima;
f) "Progetto": qualsiasi proposta, comunque organizzata, afferente ai settori di intervento della Fondazione e destinata a produrre risultati apprezzabili e valutabili in un arco temporale determinato. Il progetto indica gli obiettivi, l'oggetto, la modalità di attuazione, i *partners* e il quadro economico;
g) "Progetto proprio": progetto realizzato direttamente da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, nel quale possono essere individuati *partners* progettuali;

h) “Progetto di terzi”: progetto realizzato e gestito autonomamente da soggetti terzi in linea con le finalità della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, il Piano Programma Pluriennale (PPP) e il Documento Programmatico Previsionale (DPP);
i) “Programma specifico”: l’insieme di azioni coordinate e complessivamente dirette al perseguimento di un obiettivo determinato rientrante nelle finalità della Fondazione;
j) “Proponente” o “Richiedente”: il soggetto ammissibile a contributo che presenta una richiesta per la realizzazione di un progetto o di un’iniziativa;
k) “Servizio di compilazione *online* – ROL”: il servizio messo a disposizione dei richiedenti e dei beneficiari tanto per la presentazione delle domande, quanto per l’acquisizione di informazioni circa l’*iter* della richiesta e per la rendicontazione in caso di assegnazione del contributo;
l) “Richiesta / Domanda di contributo”: progetto inoltrato dal richiedente per cui viene richiesto il contributo;
m) “Risorse proprie”: le risorse, componenti parte del cofinanziamento, che il richiedente destina direttamente alla realizzazione del progetto;
n) “Risorse da terzi”: le risorse, previste o acquisite da terzi, componenti parte del cofinanziamento;
o) “Terzi” o “Altri soggetti” o “Soggetti terzi”: i soggetti estranei alla Fondazione. Fra questi non rientrano i soggetti in cui la Fondazione detiene il controllo anche in virtù di vincoli di carattere patrimoniale ed organizzativo.

3. Ai fini del presente Regolamento si applicano altresì le definizioni di cui all’art. 1, del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive modifiche o integrazioni.

## *Art. 3 - Principi generali*

1. La Fondazione svolge la propria attività principalmente attraverso l’erogazione di somme di denaro anche con stanziamenti di carattere pluriennale.

2. La Fondazione, nel rispetto dei vincoli statutari, può provvedere alla realizzazione di “Progetti propri”, anche con la collaborazione di terzi.

3. La Fondazione opera nei settori d’intervento di volta in volta individuati con l’approvazione del Piano Programma Pluriennale nel rispetto della normativa vigente.

4. I contributi possono essere richiesti esclusivamente per i settori d’intervento individuati nel Documento Programmatico Previsionale approvato annualmente dal Consiglio di Indirizzo e, nell’ambito di tali settori, esclusivamente per gli indirizzi progettuali individuati negli specifici bandi.

5. Gli Organi della Fondazione possono avvalersi di commissioni consultive o di studio nell’ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti: le funzioni sono inerenti ai settori di attività della Fondazione ed ai compiti di programmazione e verifica. Inoltre, possono essere istituite commissioni *ad hoc* temporanee per specifici progetti propri dell’Ente.

6. Quando la valutazione delle richieste di contributo richieda particolari competenze tecniche, la Fondazione può decidere di farsi assistere da uno o più esperti nella valutazione delle istanze

pervenute. Gli esperti sono scelti fra personalità di provata competenza ed esperienza nei settori verso cui è diretta la possibile assegnazione di contributo.

7. Le attività di cui ai commi 1 e 2 possono essere realizzate in collaborazione con soggetti terzi, pubblici o privati, anche attraverso la promozione, la costituzione o la partecipazione ad organismi comunque costituiti per il perseguimento di finalità compatibili con lo Statuto.

## *Art. 4 - Erogazioni rivolte a soggetti giuridici*

1. La Fondazione può deliberare contributi a favore dei soggetti che presentino i requisiti previsti dalla normativa vigente, quelli dettati dall'Autorità di Vigilanza competente, e quelli di cui al presente articolo. Possono presentare richiesta di contributo:

a) enti ed istituzioni pubblici purché non costituiti in forma d'impresa;
b) enti privati senza scopo di lucro costituiti per atto pubblico o tramite scrittura privata;
c) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche, nonché le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero.

2. I soggetti destinatari delle erogazioni, di cui al precedente comma 1, devono in ogni caso:

a) essere regolarmente costituiti nel rispetto delle leggi vigenti da almeno un anno alla data di apertura del bando su cui viene presentata l'istanza di contributo ed avere un bilancio consuntivo approvato;
b) perseguire scopi di utilità sociale o di promozione dello sviluppo economico;
c) operare nei settori di intervento della Fondazione ed in particolare in quelli a cui è rivolta l'erogazione;
d) non avere finalità di lucro. L'assenza di finalità lucrative deve essere sancita attraverso il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge; nonché mediante l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro organismo senza fini di lucro o per fini di pubblica utilità.

3. Non sono ammesse erogazioni a favore di:

a) enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi natura con esclusione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;
b) enti e organizzazioni non formalmente costituiti per atto pubblico o tramite scrittura privata;
c) enti ed organizzazioni dai cui statuti non risulti incontestabilmente l'assenza di finalità di lucro, l'esistenza del divieto di distribuzione di utili ai soci, agli associati, agli amministratori, nonché l'esistenza di una clausola di destinazione del patrimonio a finalità di pubblica utilità o ad altre organizzazioni prive di scopo di lucro, allo scioglimento dell'ente;
d) fondazioni che non siano correttamente registrate ai sensi del D.P.R. del 10/02/2000 n. 361;
e) partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali o di patronato, consorzi tra i cui consorziati vi siano persone fisiche o enti con fini di lucro, nonché di soggetti che mirano a limitare la libertà o la dignità dei cittadini, a promuovere forme di discriminazione, o che

comunque perseguano finalità incompatibili con quelle della Fondazione.

4. Non costituiscono impedimento all'intervento della Fondazione le eventuali attività commerciali o imprenditoriali svolte dai soggetti ammessi per legge quando tali attività siano esclusivamente funzionali al raggiungimento di scopi istituzionali non di lucro, ma di interesse generale, di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.

## *Art. 5 - Erogazioni rivolte alle persone fisiche*

1. La Fondazione può destinare risorse a persone fisiche e tali erogazioni sono attuate esclusivamente tramite l'assegnazione di premi e di borse di studio o di ricerca, i cui destinatari possono essere individuati anche a seguito di specifici bandi. Alle erogazioni dirette a persone fisiche si applicano le disposizioni del presente regolamento in quanto applicabili, nonché le disposizioni previste in specifici bandi.

## *Art. 6 - Erogazioni pluriennali*

1. La Fondazione privilegia le erogazioni a favore di attività che si concludono entro un arco temporale definito.

2. Per la richiesta di erogazioni pluriennali il finanziamento totale può essere suddiviso in contributi annuali, definendo modalità e tempistiche con la Fondazione.

## *Art. 7 - Modalità di intervento*

1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e nei limiti delle risorse disponibili, la Fondazione opera attraverso la definizione di programmi, da realizzare sia mediante il finanziamento di progetti ed iniziative propri, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati interessati, sia mediante il finanziamento di progetti ed iniziative di terzi.

2. Per la realizzazione dei propri progetti la Fondazione può organizzare o promuovere iniziative anche mediante enti strumentali e con la collaborazione di terzi, aderire ad attività consortili o associative, sia italiane che straniere, e in genere intraprendere tutte le azioni necessarie e opportune per l'attuazione dei progetti stessi, ivi compresa la partecipazione ad organismi che abbiano scopi compatibili con quelli della Fondazione.

3. La scelta dei progetti e delle iniziative promosse da terzi verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle linee programmatiche contenute nel Piano Programma Pluriennale e degli indirizzi indicati nel Documento Programmatico Previsionale, nonché di quanto previsto dai criteri del presente Regolamento. Per gli interventi con stanziamento superiore a 250.000,00 euro verrà data informazione al Consiglio di Indirizzo.

## *Art. 8 - Documento Programmatico Previsionale*

1. Il Documento Programmatico Previsionale costituisce lo strumento di programmazione e di indirizzo dell'attività della Fondazione per l'esercizio successivo o, in caso di erogazioni pluriennali, per i successivi esercizi interessati.

2. In sede di approvazione del Documento Programmatico Previsionale, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il Consiglio di Indirizzo definisce, in conformità a quanto previsto dal Piano Programma Pluriennale, le linee programmatiche e gli indirizzi strategici per l'esercizio di riferimento ed eventualmente per quelli successivi e provvede alla ripartizione delle risorse disponibili per il perseguimento delle finalità istituzionali tra i diversi settori di intervento previsti dallo Statuto.

## *Art. 9 - Criteri di scelta*

1. La Fondazione opera attraverso bandi su cui vengono presentati progetti ed iniziative per le quali sia possibile individuare il contenuto ed i soggetti coinvolti, i beneficiari e gli obiettivi che si intendono raggiungere, i benefici attesi e la loro ricaduta sul territorio, le eventuali partecipazioni, l'entità delle risorse proprie impegnate dai soggetti terzi, nonché le risorse e i tempi necessari per la loro realizzazione.

2. Al fine di selezionare i progetti e le iniziative da finanziare, la Fondazione, sulla base del principio di trasparenza, utilizza metodi e parametri appropriati miranti a consentire, per quanto possibile, la confrontabilità delle iniziative stesse all'interno dello stesso settore o sottosettore.

3. Nell'individuazione dei progetti da finanziare di maggiori dimensioni – qualora lo stanziamento richiesto risulti di importo uguale o superiore a 250.000,00 euro – si tiene conto, dell'impatto in termini di benefici materiali ed immateriali che il progetto è suscettibile di determinare, anche in relazione ai costi del medesimo e di ogni altro elemento giudicato utile alla scelta.

4. Nella scelta dei progetti da finanziare la Fondazione limita il proprio intervento prevalentemente a favore di quelli localizzati nel tradizionale territorio di operatività dell'Ente, così come previsto dall'art. 2 del vigente Statuto. La Fondazione può partecipare ad iniziative sovra territoriali, anche in collaborazione con altre Fondazioni di Origine Bancaria italiane e straniere, sia attraverso il coordinamento dell'ACRI o degli organismi associativi regionali per conseguire obiettivi comuni coerenti con la propria missione.

## *Art. 10 - Richieste di contributo*

1. I soggetti giuridici che intendano richiedere contributi devono presentare richiesta nelle forme e nei termini fissati e resi pubblici dal Consiglio di Amministrazione. Le modalità sono definite in modo da garantire la trasparenza delle condizioni di accesso ed il migliore svolgimento del processo di selezione e rese note ai potenziali destinatari con i sistemi più opportuni, anche attraverso bandi riferiti a specifici interventi, secondo le modalità che verranno approvate dal Consiglio di Amministrazione, previa presentazione al Consiglio di Indirizzo.

2. La richiesta di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente,

deve essere corredata dalla documentazione indicata nel rispettivo bando, e deve essere caricata *online* sul portale ROL della Fondazione, salvo diverse indicazioni. Il richiedente potrà allegare contestualmente alla domanda ulteriore documentazione integrativa, oltre a quella richiesta, utile a fornire ulteriori elementi per l'istruttoria della domanda.

3. La richiesta deve comprendere una descrizione dettagliata del progetto stesso nelle sue diverse fasi, dei soggetti che ne sono i beneficiari ultimi, del piano economico-finanziario, nonché della sua durata e delle eventuali fasi in cui lo stesso si articola.

4. Il soggetto richiedente deve obbligatoriamente indicare l'indirizzo di posta elettronica a cui dovranno essere inviate le comunicazioni riguardanti la domanda di contributo, impegnandosi a comunicare tempestivamente alla Fondazione eventuali modificazioni dello stesso.

## *Art. 11 - Esame delle richieste di contributo pervenute da soggetti giuridici*

1. Le richieste di contributo pervenute alla Fondazione vengono assegnate agli uffici competenti che ne verificano la completezza dei dati e la rispondenza ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento e dai singoli bandi per la predisposizione dell'istruttoria da presentare al Consiglio di Amministrazione per la deliberazione del caso.

2. Nel caso in cui la domanda risulti carente di parte della documentazione richiesta, la Fondazione si riserva la possibilità di richiederne l'integrazione al soggetto richiedente. Qualora l'integrazione richiesta non sia conforme o non pervenga nei termini fissati, la pratica verrà archiviata.

3. Ricevuta la documentazione richiesta al precedente comma, gli uffici della Fondazione redigono il fascicolo istruttorio dell'istanza.

4. Nei casi in cui la Fondazione lo ritenga necessario, possono essere effettuate audizioni dei soggetti richiedenti o sopralluoghi al fine di acquisire informazioni rilevanti ed utili per la valutazione della richiesta di contributo.

## *Art. 12 - Casi di esclusione da concessione di contributo della Fondazione*

1. La Fondazione non accoglie richieste relative a progetti o iniziative già conclusi alla data di scadenza per la presentazione delle istanze di contributo, salvo diversa indicazione presente negli specifici bandi; non concede contributi a copertura di debiti pregressi o per interventi generici non finalizzati; non accoglie richieste di finanziamento per l'attività ordinaria di enti, istituzioni ed associazioni.

2. Inoltre, non saranno prese in considerazione le istanze rientranti nella casistica sotto riportata:

a) richieste e progetti che non rispettino i requisiti specificati nei rispetti bandi;
b) richieste e progetti che non presentino il requisito del cofinanziamento se richiesto, così come stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
c) richieste per l'acquisto di attrezzature, arredi e strumenti se non funzionali alla realizzazione

del progetto per cui viene richiesto il contributo;

d) richieste finalizzate alla sola copertura delle spese inerenti alla gestione ordinaria del soggetto richiedente;
e) richieste relative alla fase di *start up* di progetti privi di autonoma copertura finanziaria dei costi di gestione;
f) richieste non rientranti negli specifici bandi e nei settori di intervento indicati nel Documento Programmatico Previsionale approvato annualmente dal Consiglio di Indirizzo;
g) richieste finalizzate ad attività di raccolta fondi in favore di altri organismi che possono essere diretti beneficiari della Fondazione;
h) richieste di enti privati che non abbiano almeno 1 anno di attività e 1 bilancio consuntivo approvato, fatti salvi i soggetti che dimostrino di proseguire un'attività di rilevanza sociale svolta in precedenza da altro ente.

3. La Fondazione si riserva di valutare la concessione di nuovi contributi agli enti che non hanno prodotto la documentazione di spesa nei termini e nelle modalità previste dalla Fondazione in occasione di precedenti deliberazioni.

4. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti più richieste di contributo, la Fondazione si riserva la facoltà di individuare, nell'ambito delle medesime, le priorità per il raggiungimento degli obiettivi indicati negli indirizzi del Documento Programmatico Previsionale.

## *Art. 13 - Assegnazione dei contributi*

1. Le decisioni in ordine all'assegnazione di contributi sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e secondo i dettami dello Statuto vigente.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle richieste di contributo sulla base dei criteri fissati nel presente Regolamento, nonché di quelli ulteriori stabiliti in relazione allo specifico bando.

3. Salvo il caso in cui la domanda sia manifestatamente carente dei requisiti richiesti, ogni decisione sulla mancata assegnazione del contributo e/o sull'archiviazione della stessa resta riservata al Consiglio di Amministrazione.

4. Delle decisioni assunte in merito alle istanze di contributo pervenute deve essere data comunicazione al Consiglio di Indirizzo almeno con cadenza semestrale.

## *Art. 14 - Comunicazione delle decisioni della Fondazione*

1. Le deliberazioni con esito positivo sono comunicate ai richiedenti sul portale ROL della Fondazione e/o a mezzo posta elettronica all'indirizzo *e-mail* indicato in fase di presentazione della richiesta di contributo.

2. L'elenco dei soggetti giuridici cui è stato concesso un contributo e l'ammontare di quest'ultimo verrà pubblicato periodicamente sul sito *internet* della Fondazione.

## *Art. 15 - Utilizzo del contributo*

1. I beneficiari dovranno:

a) impiegare i fondi ottenuti per le finalità per le quali sono stati deliberati. Eventuali richieste di variazioni di destinazione del contributo potranno essere formalizzate solo in casi eccezionali, motivati da elementi oggettivi e opportunamente documentati, e dovranno essere sottoposte all'esame della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti. L'esito della valutazione sarà reso noto all'ente tramite il portale ROL della Fondazione;

b) svolgere le attività oggetto del contributo nel rispetto delle norme vigenti, della correttezza gestionale e amministrativa, nonché delle norme di comportamento contenute nel Codice Etico della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti (consultabile sul sito fondazionecrasti.it) in coerenza con gli scopi statutari ed i Regolamenti della Fondazione medesima;

c) evitare eventuali situazioni di conflitto d'interesse fra l'organizzazione beneficiaria ed i fornitori di beni e servizi strumentali alla realizzazione delle attività: pertanto il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti non potrà essere utilizzato a copertura di documentazione di spesa relativa ad oneri / spese fatturati da membri degli organi, dipendenti o soggetti appartenenti all'organizzazione beneficiaria e/o a società agli stessi riconducibili (l'organizzazione beneficiaria, coerentemente, assume l'onere di verificare previamente che la documentazione di spesa trasmessa alla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti rispetti tale requisito);

d) rendicontare il contributo ottenuto entro le scadenze previste nella lettera di assegnazione ricevuta. Eventuali proroghe dei termini di rendicontazione del contributo potranno essere richieste solo in casi opportunamente motivati. L'esito della richiesta sarà reso noto all'ente tramite il portale ROL della Fondazione.

## *Art. 16 - Comunicazioni pubbliche, eventi, utilizzo del nome e del logo della Fondazione*

1. I beneficiari, salvo diversamente indicato nel relativo bando, dovranno:

a) segnalare preventivamente a segreteria@fondazionecrasti.it eventuali iniziative di comunicazione dell'intervento finanziato (es. inaugurazioni, presentazioni, conferenze stampa, comunicati stampa, ecc.), di cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti potrà dare evidenza sui propri canali;

b) richiedere il logo della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti compilando l'apposito *form online* sul sito fondazionecrasti.it o inoltrando apposita richiesta all'indirizzo *e-mail* segreteria@fondazionecrasti.it. I materiali sui quali dovrà essere applicato il logo dovranno essere tassativamente inviati per approvazione a segreteria@fondazionecrasti.it;

c) utilizzare correttamente il nome e/o il logo della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti – ferma restando la responsabilità dell'ente beneficiario nell'utilizzarli limitatamente all'iniziativa / progetto finanziato – su tutto il materiale di comunicazione (es. conferenze stampa, articoli, interviste, presentazioni pubbliche) inerente l'intervento finanziato, adoperandosi il più possibile affinché la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti venga sempre citata;

d) autorizzare l'eventuale uso delle informazioni e delle relazioni, fornite in sede di presentazione richiesta e rendicontazione del contributo, nonché di tutto il materiale anche fotografico per fini di pubblicazione cartacea, digitale o sul *web*.

## *Art. 17 - Iter erogativo*

1. Il Direttore Generale sovrintende alle procedure relative all'intero *iter* erogativo, assicurando che le decisioni assunte siano attuate con puntualità e completezza.

2. A seguito della delibera di assegnazione del contributo da parte del Consiglio di Amministrazione viene data comunicazione scritta al beneficiario, riportante il termine ultimo per procedere alla rendicontazione del contributo assegnato.

3. Alla comunicazione di cui al precedente comma 2) è, altresì, allegato il modulo di accettazione, contenente le indicazioni relative alla documentazione da presentare in sede di rendicontazione *online* del contributo. Suddetto modulo dovrà pervenire, sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente, alla Fondazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione del contributo. Contestualmente alla compilazione dell'accettazione il beneficiario accetta gli obblighi e le modalità di rendicontazione e gli altri oneri posti a proprio carico al fine di garantire un corretto utilizzo dei fondi ricevuti, nonché di favorire le necessarie verifiche sul loro utilizzo.

4. Il contributo concesso verrà erogato in un'unica soluzione a conclusione del progetto, previa presentazione di idonea documentazione di spesa quietanzata (vedasi art. 19). A discrezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e a fronte di comprovate e dimostrabili esigenze dell'ente richiedente, potrà essere ammessa l'erogazione di *tranches* della somma deliberata. In ogni caso le spese dovranno essere adeguatamente rendicontate.

5. Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Fondazione:
a) ogni eventuale modifica del progetto o iniziativa inerente gli obiettivi da raggiungere, le metodologie, i tempi, le fasi, la durata e le eventuali variazioni del piano finanziario;
b) ogni eventuale modifica agli assetti istituzionali ed organizzativi del soggetto richiedente;
c) eventuali richieste di cambio destinazione di contributi concessi potranno essere accolte a discrezione della Fondazione e solo se finalizzate alla realizzazione di progetti e/o iniziative individuati nel Documento Programmatico Previsionale dell'esercizio in corso.

6. Ai fini dell'erogazione del contributo deliberato è necessario rispettare il requisito del cofinanziamento, per i settori in cui è richiesto, così come stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione. In caso di mancato rispetto di tale requisito, il contributo erogabile verrà ricalcolato sulla base dei requisiti di cofinanziamento fissati dal Consiglio di Amministrazione.

7. Ai fini dell'erogazione del contributo concesso, le eventuali spese di gestione (es. canoni di locazione, spese di energia elettrica, gas, telefono, ecc.) non possono superare la misura del 20% del costo effettivo del progetto e, altresì, non possono superare la misura del 20% del contributo deliberato. Tale soglia potrà essere aumentata al 30% qualora si tratti di progetti e/o iniziative afferenti al *welfare* con rilevante impatto sociale sul territorio di riferimento.

8. Per ottenere l'erogazione del contributo concesso l'ente dovrà produrre la documentazione richiesta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti entro i termini indicati sulla comunicazione di assegnazione, pena la revoca del medesimo, utilizzando l'apposita piattaforma presente sul sito *internet* della Fondazione (fondazionecrasti.it). La documentazione indispensabile richiesta in sede di rendicontazione risulta essere la seguente:

a) relazione dettagliata sui risultati ottenuti;
b) idonea documentazione di spesa quietanzata (conforme con quanto disposto dal successivo art. 19), prodotta almeno sino a concorrenza del contributo deliberato e dell'eventuale quota di cofinanziamento richiesta;
c) bilancio consuntivo del progetto.

La documentazione di cui ai punti b) e c) deve essere prodotta *online* solamente qualora il contributo deliberato sia di ammontare superiore a 1.500,00 euro.

La documentazione di cui al punto b), qualora il contributo deliberato sia di ammontare pari o superiore a 10.000,00 euro, deve essere prodotta per l'intero costo totale a consuntivo del progetto.

Contestualmente il beneficiario deve trasmettere telematicamente alla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti la "Richiesta di pagamento" generata dalla procedura informatica (ROL), attestante che l'iniziativa è stata realizzata secondo i tempi e le modalità indicate nel progetto che ha ottenuto il finanziamento e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente.

Con l'invio della "Richiesta di pagamento" il beneficiario dichiara, altresì, che la completa documentazione contabile giustificativa delle spese effettuate, nonché ogni altro atto concernente la realizzazione del progetto per il quale ha ottenuto il contributo, sono conservati agli atti dell'ente e sono a disposizione per eventuali verifiche su richiesta della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti.

9. Per i progetti per i quali la Fondazione CrAsti abbia deliberato un contributo pari o superiore a 10.000,00 euro, qualora il costo dell'iniziativa a consuntivo subisca uno scostamento al ribasso pari o superiore al 30% del costo preventivato, il contributo massimo erogabile sarà rimodulato in proporzione.

10. Gli uffici preposti della Fondazione, effettuato il controllo di tutta la documentazione richiesta, verificata la sua regolarità ed imputabilità al progetto presentato, erogano le somme concesse mediante bonifico su conto corrente bancario di titolarità esclusiva dell'ente beneficiario. La Fondazione, previa richiesta del soggetto beneficiario, può valutare la possibilità di sostituirsi nel pagamento di fatture inerenti al progetto ed intestate al beneficiario del contributo ovvero di erogare la somma concessa su conto corrente bancario intestato a terzi.

11. I pagamenti avverranno entro il trimestre successivo alla presentazione della regolare e completa documentazione.

12. La Fondazione si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, il monitoraggio periodico degli interventi al fine di verificarne lo stato di attuazione, anche sotto il profilo finanziario, il corretto andamento ed il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto; si riserva, inoltre, di richiedere ulteriore documentazione, anche in momenti successivi alla conclusione del progetto, nonché di compiere ogni accertamento che ritenga opportuno.

## *Art. 18 - Assoggettabilità alla ritenuta d'acconto IRES*

1. Ai fini della corretta liquidazione del contributo, il beneficiario è tenuto a dichiarare alla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, già in sede di presentazione della domanda e successivamente in sede di rendicontazione del contributo, l'assoggettabilità del medesimo alla ritenuta di acconto IRES del 4% di cui all'art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973.

## *Art. 19 - Rendicontazione e giustificativi di spesa*

1. La documentazione di spesa quietanzata trasmessa tramite la procedura di rendicontazione *online* (ROL) – che potrà eventualmente essere richiesta in originale dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti – deve risultare coerente con le attività oggetto del contributo, rispettando le seguenti caratteristiche:

a) essere intestata all'ente beneficiario;
b) essere riferita alle attività oggetto del contributo: in tutta la documentazione contabile prodotta per la rendicontazione del progetto deve essere indicato il riferimento all'iniziativa che ha ottenuto il finanziamento. Qualora la documentazione contabile prodotta non abbia precisi riferimenti all'iniziativa è indispensabile produrre ed allegare in sede di rendicontazione un'autocertificazione attestante l'attinenza delle spese all'iniziativa.

2. Sono considerati ammissibili ai fini della rendicontazione i seguenti documenti quietanzati:

a) fatture commerciali per l'acquisto di beni o somministrazione di servizi, parcelle professionali;
b) ricevute e notule per prestazioni occasionali: tali documenti devono sempre recare la firma del percipiente, nonché i suoi dati identificativi essenziali, comprensivi di codice fiscale;
c) cedolini e buste paghe laddove si tratti di prestazioni direttamente finalizzate, anche in parte, alla realizzazione dell'attività oggetto del contributo;
d) scontrini relativi all'acquisto di beni e servizi nel limite massimo del 10% del contributo concesso.

In tutta la documentazione contabile prodotta per la rendicontazione di spesa deve essere indicato il riferimento al progetto che ha ottenuto il contributo. Qualora la documentazione contabile prodotta non presenti specifici riferimenti all'ente beneficiario del contributo e/o all'iniziativa (ad esempio la documentazione di cui ai precedenti punti c e d), è indispensabile produrre un'autocertificazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, attestante l'attinenza delle spese all'iniziativa finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti.

Tra i documenti non ammissibili ai fini della rendicontazione figurano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) mandati di pagamento e ricevute di bonifico non corredati da fatture e/o da adeguati giustificativi di spesa;
b) fatture / ricevute emesse da Amministratori dell'ente beneficiario del contributo, o da altri enti o società da essi amministrati.

Si rammenta che i giustificativi di spesa prodotti in sede di rendicontazione non possono essere utilizzati, limitatamente all'importo erogato, per ottenere eventuali contributi da parte di altri soggetti pubblici e/o privati.

## *Art. 20 - Verifica e valutazione dell'attuazione dei progetti*

1. Il Consiglio di Amministrazione può affidare ad uno o più dei propri componenti l'incarico di verificare anche con i membri del Consiglio di Indirizzo, ed eventualmente con l'ausilio di esperti, l'attuazione del progetto da parte del soggetto che ha ricevuto i fondi. A tal fine gli incaricati della Fondazione hanno facoltà di chiedere informazioni al soggetto che ha ottenuto l'assegnazione del contributo, nonché di visitare i luoghi in cui il progetto viene attuato previo accordo con il soggetto medesimo e redigere, qualora lo ritengano necessario, una relazione da presentare all'Organo competente. La mancata attuazione del progetto per cause imputabili al beneficiario può costituire motivo di esclusione da futuri contributi, previa valutazione del Consiglio di Amministrazione.

## *Art. 21 - Revoca del contributo*

1. Il contributo deliberato può essere revocato del tutto o in parte qualora:

a) venga meno il rispetto del presente Regolamento, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 15, 16, 17, 19, 20;
b) venga meno il rispetto di eventuali previsioni specifiche contenute nel "Disciplinare per l'accesso alle richieste di interventi erogativi" e/o nei singoli bandi;
c) sussistano concreti motivi e/o comportamenti che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione dell'iniziativa oggetto di contributo, con conseguente incameramento, in tutto o in parte, delle risorse a tal fine assegnate;
d) il beneficiario non abbia realizzato l'iniziativa entro le prestabilite tempistiche;
e) il beneficiario non intenda o non abbia dato seguito ai previsti contenuti dell'iniziativa o alle indicazioni eventualmente conferite in proposito dalla Fondazione;
f) sia accertato, in sede di verifica della rendicontazione, l'utilizzo non conforme dei fondi deliberati;
g) sia intervenuta, con sentenza definitiva, condanna penale riguardante la commissione di uno o più reati dolosi connessi all'attività finanziata o commessi dal legale rappresentante dell'ente beneficiario;
h) vengano meno i requisiti soggettivi in capo al soggetto beneficiario.

2. Il contributo deliberato può essere sospeso e/o revocato, in tutto o in parte, nel caso in cui la Fondazione venga a conoscenza di avviate indagini o di condanna penale non definitiva riguardante la commissione di uno o più reati dolosi connessi all'attività finanziata o commessi dal legale rappresentante dell'ente beneficiario, oltre che in presenza di contenziosi di altra natura che possano pregiudicare gravemente la stessa iniziativa.

3. Al fine di accertare se sussistano, nei casi di specie, le condizioni di cui sopra, la struttura operativa della Fondazione effettua le più opportune analisi periodiche dei contributi non ancora erogati, in tutto o in parte.

4. Nei casi ritenuti opportuni ed in ogni caso nelle ipotesi di cui al comma 1 punti f) e g) del presente articolo, la Fondazione richiederà la restituzione, in tutto o in parte, delle somme versate.

## *Art. 22 - Rapporto annuale*

1. Contestualmente alla predisposizione del bilancio consuntivo, l'Organo di Amministrazione redige il bilancio di missione su tutta l'attività erogativa svolta nell'anno precedente comprensivo dell'elenco completo degli enti che hanno ottenuto contributi dalla Fondazione ed il relativo importo.

2. Il bilancio consuntivo e la documentazione di cui al precedente comma sono approvati dal Consiglio di Indirizzo secondo la normativa vigente e vengono resi pubblici nelle forme prevista dall'art. 23.

## *Art. 23 - Pubblicità*

1. Lo Statuto, i Regolamenti interni, la relazione annuale, nonché gli altri documenti destinati alla diffusione pubblica riguardanti l'attività della Fondazione sono resi pubblici sul sito *internet* della Fondazione.

2. Le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributo sono resi pubblici attraverso il sito *internet* della Fondazione.

## *Art. 24 - Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento approvato dal Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione è in vigore dal 28 ottobre 2026.

2. Alle richieste di contributo per le quali sia stata già presentata domanda alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si potranno applicare, ove possibile, le procedure e le disposizioni vigenti al momento di presentazione della domanda.